

Fondazione Alghero (Musei Eventi Turismo Arte)

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita una Fondazione denominata Fondazione Alghero – Musei Eventi Turismo – (d'ora in avanti: la Fondazione), come persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.
2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e norme collegate.

Articolo 2 - Sede, delegazioni e uffici

1. La Fondazione ha sede in Alghero, Largo Lo Quarter, 07041 – Alghero (SS).
2. Essa potrà istituire delegazioni e uffici, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni di supporto alla Fondazione.

Articolo 3 - Scopi

1. La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale turistica e ambientale del Comune di Alghero, le seguenti finalità:
 - a) concorrere alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la disciplina prevista nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - b) conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità del Comune di Alghero specificamente individuati nel contratto di servizio, al fine di promuovere la conoscenza di tale patrimonio ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;
 - c) conservare, valorizzare e gestire, al fine di cui alla precedente lett. b, i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità della Fondazione;
 - d) conservare, valorizzare e gestire, al fine di cui alla precedente lett. b, i beni del patrimonio culturale di altri soggetti conferiti in uso alla Fondazione o a questa affidati mediante apposita convenzione;
 - e) contribuire al coordinamento, alla promozione e/o alla gestione integrata del sistema culturale della Città e dell'area vasta, inteso nella sua accezione più ampia e comprensiva, fra l'altro, dei servizi e dei beni culturali, museali, teatrali, turistici, ambientali e paesaggistici;

f) ideare, promuovere, realizzare e gestire programmi, progetti e iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione, organizzazione, fruizione e gestione del sistema culturale come sopra inteso, anche al fine di creare le migliori condizioni di sviluppo socioeconomico nell'ambito del territorio comunale e dell'area vasta;

g) gestire i servizi affidati dal Comune di Alghero per la realizzazione di attività di *destination management*, anche nella prospettiva della realizzazione di un Alghero *Tourist Board*.

2. La Fondazione svolge le proprie attività in coerenza con le finalità istituzionali del Comune di Alghero, al fine di rendere sempre più efficace, efficiente ed economica la produzione e l'erogazione dei servizi realizzati per perseguire gli scopi di cui al comma 1.

3. La Fondazione sviluppa la propria azione con l'obiettivo generale di realizzare attività di interesse pubblico e servizi pubblici, in attuazione del principio di sussidiarietà.

4. La Fondazione potrà svolgere la funzione di supporto all'attività di programmazione strategica del Comune di Alghero, con la supervisione di quest'ultimo.

Articolo 4 - Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione svolge le seguenti attività istituzionali:

a. conserva, valorizza, promuove, organizza e gestisce i beni di cui all'art. 3;

b. promuove e realizza iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione concernenti i beni culturali del territorio;

c. promuove e realizza eventi, manifestazioni, convegni e in genere qualunque iniziativa tendente a valorizzare la cultura e l'identità locale, nonché attività di comunicazione anche a favore di funzioni istituzionali del Comune di Alghero;

d. progetta e organizza corsi di formazione, *stages*, *master*, seminari o altre attività formative, e istituisce e concede premi, sovvenzioni e borse di studio, nei settori d'interesse della Fondazione;

e. svolge attività editoriale nei settori d'interesse della Fondazione;

f. finanzia direttamente gli interventi di cui sopra o reperisce le relative risorse, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione;

2. A tal fine, la Fondazione può anche svolgere altre attività, quali:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di

immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria in qualunque forma gestiti o comunque posseduti anche in regime di affidamento da parte di altri Enti Pubblici e/o Privati;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali e servizi aggiuntivi agli scopi di cui all'art. 3;
- g) indire, in qualità di stazione appaltante, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) stipulare convenzioni con cooperative sociali, enti di promozione, di cui alla legge n. 381 del 1991 per lo svolgimento di parte delle attività;
- i) istituire premi e borse di studio, anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale anche attraverso soggetti pubblici e privati; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a. Soci Fondatori.
- b. Soci Successivi.
- c. Soci Partecipanti.

Articolo 6 - Socio Fondatore

Il Comune di Alghero è l'unico Socio Fondatore.

Articolo 7 – Soci Successivi

1. Sono Soci Successivi le persone giuridiche pubbliche e gli enti pubblici che, rispondendo all'invito del Socio Fondatore, Comune di Alghero, o previo suo gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, facciano conferimenti, su base triennale, destinati ad incrementare il fondo patrimoniale e/o il fondo di gestione, nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Soci Successivi, nell'ipotesi di cui al comma precedente, possono essere nominati membri con diritto di voto nel Consiglio di amministrazione.
3. Nel caso in cui aderiscano alla Fondazione Soci Successivi, con un conferimento inferiore a quello stabilito, su base triennale, dal Consiglio di Amministrazione, essi assumono la carica di Membro con voto meramente consultivo.
4. Per la nomina dei Soci Successivi, spetta al Presidente proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina a membri di diritto o con voto consultivo. Se il Consiglio di Amministrazione ratifica tale proposta, il Presidente coinvolge l'Amministrazione Comunale la quale, con Deliberazione di Giunta Comunale, provvede a formalizzare la nomina.
5. Rimane ferma la possibilità per l'Amministrazione Comunale di non formalizzare la nomina, così come prevista nel comma precedente.

Articolo 8 – Soci Partecipanti

1. Sono Soci Partecipanti, le persone giuridiche pubbliche e gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in beni mobili e immobili con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, su base triennale, dal Consiglio di Amministrazione o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o lo svolgimento di attività.
2. La qualifica di Socio Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
3. L'ammissione alla Fondazione dei Soci Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
4. I soci partecipanti si riuniscono nell'ambito dell'Assemblea dei Soci Partecipanti di cui all'articolo 20 e assumono la qualifica di osservatori rispetto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8-bis - Limiti per i Soci successivi e per i Soci partecipanti

1. I soci successivi e i soci partecipanti esercitano il loro ruolo nella Fondazione nel rispetto della funzionalizzazione pubblica delle attività della stessa.
2. Nello svolgimento delle proprie attività i soci successivi e i soci partecipanti si astengono dall'effettuare operazioni che possano recare danno o diverso pregiudizio alla Fondazione.
3. I soci successivi e i soci fondatori realizzano le loro attività nell'ambito della Fondazione senza finalità di lucro.

4. I soci successivi e non possono esercitare diritti di veto o assumere ruolo di controllo sulle decisioni strategiche della Fondazione.

5. I soci partecipanti, tramite l'Assemblea di cui al successivo art. 20, non possono adottare deliberazioni finalizzate a porre veti a decisioni del Consiglio di Amministrazione o a intervenire in decisioni strategiche della Fondazione.

Articolo 9 – Vigilanza e sorveglianza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

2. Il Comune di Alghero, al fine di garantire il corretto sviluppo delle attività della Fondazione nel rispetto degli interessi pubblici correlati all'affidamento alla stessa dei servizi di interesse generale, si avvale del Comitato di Governance delle società partecipate istituito con il Regolamento sui controlli delle società, degli enti e degli organismi partecipati dal Comune di Alghero.

3. Il Comitato di Governance, in attuazione del Regolamento sui controlli delle società, degli enti e degli organismi partecipati dal Comune di Alghero, monitora e sottopone a verifica, quando lo ritenga necessario, l'operato della Fondazione e l'osservanza, da parte dei suoi organi, della legge, dello statuto e delle direttive del Comune in ordine ai servizi, all'organizzazione e alla gestione delle risorse.

Articolo 10 - Controllo analogo

1. Il Comune di Alghero, quale Socio Fondatore, esercita sulla Fondazione il controllo analogo anche attraverso la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

2. Esercita, altresì tale controllo, tramite l'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui all'articolo 18 sulla gestione e sugli atti fondamentali della Fondazione.

3. Il Comune di Alghero esercita il controllo analogo attraverso il Comitato di Governance delle società e degli altri organismi partecipati previsto dall'art. 12 del Regolamento sui controlli delle società e degli altri organismi partecipati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 09.10.2017. Il Comitato svolge le proprie attività anche in funzione di vigilanza sulla Fondazione, in base al precedente art. 9, comma 2.

4. I soci successivi entrano a far parte del Comitato di Governance, nominando un unico rappresentante da scegliere con il voto favorevole di una maggioranza dei soci successivi rappresentante almeno la metà del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione conferito dagli stessi.

Articolo 10-bis – (Attività prevalente della Fondazione)

1. La Fondazione svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci fondatori pubblici e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Fondazione.
2. In caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma, la Fondazione sana l'irregolarità entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali.
3. Qualora la Fondazione decida di rinunciare agli affidamenti diretti da parte dei soci, è tenuta a sciogliere i relativi rapporti. In tal caso, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi precedentemente gestiti, gli stessi continueranno ad essere forniti dalla Fondazione sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore.

Articolo 11 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - da un originario fondo di dotazione costituito con il contributo del Socio Fondatore, così come risulta dall'atto costitutivo della Fondazione e dall'atto di donazione;
 - dai conferimenti di eventuali Soci Successivi;
 - dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Soci Partecipanti o da soggetti terzi;
 - dagli ulteriori conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Comune di Alghero, in qualità di Socio Fondatore o dagli altri Soci;
 - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.
2. Le modalità relative al godimento in uso dei beni immobili affidati dal Comune di Alghero, comprese le dotazioni e collezioni, nonché le relative pertinenze, individuate nell'atto costitutivo, sono disciplinate nel contratto di servizio. Per eventuali ulteriori affidamenti di beni immobili il godimento in uso sarà disciplinato con apposito integrativo nel contratto di servizio.
3. In ogni caso, i beni demaniali che vengano concessi in uso alla Fondazione conservano la loro natura demaniale, non possono in nessun caso mutare di destinazione e di finalità d'uso e restano soggetti alle norme di legge che li riguarda e saranno restituiti al

Comune di Alghero, quale socio Fondatore, con eventuali addizioni, in caso di estinzione della Fondazione.

Articolo 12 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - i frutti dell'investimento patrimoniale;
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da un contributo, in parte fisso, in parte variabile, versato dal Comune di Alghero in base a quanto stabilito nel contratto di servizio;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Fanno parte delle risorse disponibili i versamenti conferiti, su base triennale, provenienti dai Soci Successivi o Partecipanti.
3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, nonché per il ripiano di eventuali perdite.

Articolo 13 - Criteri di gestione

1. La Fondazione svolge attività di interesse pubblico, opera secondo i criteri di efficacia e di efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio.
2. La Fondazione opera nel rispetto del principio di sana gestione, al fine di conseguire l'equilibrio economico-finanziario, in ragione della provenienza della maggior parte delle risorse da flussi economici generati dal Comune di Alghero e da servizi dallo stesso affidati.
3. La Fondazione deve provvedere allo svolgimento dell'attività di gestione principalmente con i mezzi patrimoniali di cui dispone oltre che con i proventi dei servizi che eroga, ove per essi venga pagato direttamente o indirettamente un prezzo da parte dei soggetti beneficiari.

Articolo 14 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il **15 ottobre** di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio che deve essere trasmesso al Collegio dei

revisori per le osservazioni di propria competenza. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere approvato entro il trenta giugno.

3. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo quanto previsto dall'art. 2423 del codice civile. Deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la quale deve illustrare le linee programmatiche che hanno caratterizzato l'attività della Fondazione, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo alla redditività del patrimonio ed al mantenimento dell'integrità dello stesso. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro. Il regolamento interno della Fondazione determina, sulla base dei principi contenuti nel regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, le modalità di redazione e le forme di pubblicità del bilancio in conformità con la natura di ente non commerciale della Fondazione, allo scopo di renderne trasparenti aspetti patrimoniali, economici e finanziari della sua attività e di illustrare in modo corretto e dettagliato le forme di investimento del patrimonio per consentirne la verifica dell'efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione del valore e dell'adeguata redditività dello stesso. In ogni caso, gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.

Articolo 15 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- l'Assemblea dei Soci Partecipanti;
- il Collegio dei revisori dei Conti.

2. Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti, il direttore generale e la segreteria amministrativa.

3. L'organizzazione della Fondazione è conformata al principio della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.

4. I requisiti personali per l'assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi della Fondazione sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle partecipate dagli enti locali.

5. Agli amministratori spetta, se previsto dalla legge, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Il socio fondatore può stabilire, se consentito dalla legge, un'indennità di carica per il presidente e/o per i singoli componenti del C.d.A.

Articolo 16 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di 5 membri, di cui la maggioranza è nominata dal Comune di Alghero, quale Socio Fondatore, e per esso dal Sindaco. La minoranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominata da eventuali altri Soci Successivi che contribuiscano, su base triennale, al fondo patrimoniale o di gestione nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione, così come indicato all'articolo 7 del presente Statuto. In ogni caso, i Soci Successivi non possono nominare singolarmente più di un componente nel Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui i soci successivi siano in numero maggiore rispetto al numero di consiglieri nominabili, il potere di nomina viene esercitato con il voto favorevole di una maggioranza dei soci successivi rappresentante almeno la metà del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione conferito dagli stessi.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 3 anni e possono essere riconfermati. I sostituti dei membri che per qualsiasi ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato sono nominati per il rimanente periodo del triennio, dagli stessi Fondatori che avevano designato i membri uscenti.
3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il socio fondatore, o il socio successivo qualora il consigliere decaduto sia espressione di quest'ultimo, deve provvedere, alla scelta di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Direttore, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione deve contenere un ordine del giorno; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.
8. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.
9. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

10. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa in qualità di “osservatore”, invitato permanente con diritto di parola ma senza diritto di voto, un delegato annualmente espresso dall’Assemblea dei Soci Partecipanti.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi della Fondazione concordati con il Comune di Alghero quale Socio Fondatore, che verifica, ai fini del controllo analogo, anche i risultati complessivi della gestione della medesima.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:
 - a. stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione,
 - b. nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
 - c. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta;
 - a. approvare, entro 90 giorni dal suo insediamento, un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d’azione della Fondazione;
 - b. approvare, alla medesima scadenza prevista per il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell’esercizio successivo;
 - c. determinare le quote annuali dovute dai partecipanti sostenitori e non per il successivo esercizio. Tali quote dovranno essere versate entro il mese di febbraio dell’anno solare di riferimento;
 - d. stabilire i criteri per la selezione del personale e procedere eventualmente all’assunzione, assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico; d) approvare i regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
 - e. ratificare le decisioni del Direttore sull’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - f. approvare i bandi e i capitolati di gara;
 - g. deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
 - h. eleggere al proprio interno il Presidente e il vice Presidente della Fondazione;
 - i. delegare specifici compiti ai Consiglieri o al Direttore;
 - j. istituire l’ufficio, nominare il direttore generale della fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione;
 - k. nominare e revocare il direttore e i dirigenti dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune di Alghero ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. i;
 - l. deliberare eventuali modifiche statutarie ai sensi dell’art. 16 del Codice Civile;
 - m. deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione ai sensi dell’art. 30 e seguenti del Codice Civile;
 - n. deliberare sulla nomina dei Soci Fondatori e Sostenitori e sui loro conferimenti;
 - o. svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;
 - p. conferire incarichi professionali;

- q. predisporre eventualmente un proprio regolamento interno;
 - r. attribuire deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - s. nominare un segretario.
3. Il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente o su richiesta del Comune di Alghero sullo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative.

Articolo 18 - Autorizzazioni del Comune di Alghero

1. Premesso che ogni attività gestionale della Fondazione dovrà sempre svolgersi ai sensi e nel rispetto della normativa che nelle varie materie è dettata per gli Enti Locali, sono comunque sottoposti alla preventiva autorizzazione del Comune i seguenti atti:
 - a) Costituzione o partecipazione ad altri enti;
 - b) Acquisto o alienazione di beni immobili;
 - c) Acquisto o alienazione di beni mobili per un importo superiore ai 50.000 (cinquantamila) euro;
 - d) Stipula contratti di importo superiore a 100.000 (centomila) euro;
 - e) Adozione e modifiche della carta dei servizi;
 - f) Approvazione della pianta organica e programmazione delle assunzioni;
 - g) Approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 - h) Adozione di regolamenti di contabilità, di organizzazione e sull'attività contrattuale;
 - i) Indirizzi e criteri, per l'eventuale nomina del Direttore generale da attuarsi a seguito di procedure selettive volte a verificare i titoli, l'esperienza le competenze specifiche richieste e fissazione dei limiti relativi al compenso;
 - j) Atti di straordinaria amministrazione.

2. Per acquisire tali autorizzazioni:
 - a. Il Consiglio di Amministrazione predisporre ed invia al Socio Fondatore/Comune di Alghero, entro il 15 Ottobre di ciascun anno, una proposta di Relazione Previsionale Annuale, contenente il conto economico previsionale, le linee guida di piano programma e gli obiettivi in termini di coerenza con gli scopi della Fondazione;
 - b. La Giunta Comunale approva tale relazione, richiedendone eventualmente modifiche o integrazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non intenda eseguire l'atto autorizzato dal Comune di Alghero, quale socio Fondatore, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la decisione dallo stesso Comune, quale Socio Fondatore, adotta motivata deliberazione, che deve essere trasmessa immediatamente al Comune.

4. Il Comune, quale Socio Fondatore, ove ritenga che il Consiglio di Amministrazione non abbia eseguito o non stia eseguendo gli atti in conformità dell'autorizzazione concessa potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni per garantire il rispetto dello scopo della Fondazione, secondo quanto verrà riportato nel Contratto di servizio. La mancata esecuzione dell'atto in conformità della autorizzazione concessa configura giusta causa per la revoca degli amministratori.

5. Sono altresì soggette al procedimento autorizzatorio di cui al co. 2, 3 e 4, le delibere del Consiglio di Amministrazione relative a:

- a) Modifiche politiche tariffarie;
- b) Modifiche dello statuto;
- c) Scioglimento della Fondazione;
- d) Designazione dei Soci Successivi e Partecipanti.

6. Il Comune di Alghero definisce specifici indirizzi in ordine all'ottimale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa del personale da parte della Fondazione, ai quali la stessa deve attenersi nello sviluppo delle proprie attività e dei processi organizzativi.

7. Il Consiglio di Amministrazione sviluppa le attività di sua competenza tenendo conto degli atti di indirizzo e della direttive del Comune di Alghero alla Fondazione in ordine all'ottimale uso delle risorse e al contenimento della spesa per il personale. La relazione di cui al precedente comma 2 specifica gli atti applicativi di tali indirizzi o direttive e a tal fine è inviata anche al Comitato di Governance con le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento sui controlli delle società, degli enti e degli organismi partecipati dal Comune di Alghero.

Articolo 19 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. È nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi per la stipula di convenzioni di rilievo nazionale e internazionale.
3. Il Presidente ha altresì la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
4. Il Presidente, inoltre:
 - a) cura le relazioni con gli altri Soci;
 - b) esegue gli incarichi affidategli dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) cura le relazioni con gli altri enti pubblici, istituzioni e soggetti privati;
5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, che assume la carica di vice Presidente, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

Articolo 20 - Assemblea dei Soci Partecipanti

1. L'assemblea è costituita dai fondatori, dai soci successivi e dai soci partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla. I partecipanti (sostenitori e non) possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in

corso.-Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei soci rappresentante almeno la metà del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione.

2. L'assemblea:

- a) formula un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento della Fondazione e su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione;
- b) Delibera altresì, sulla nomina di un membro che dovrà svolgere il ruolo di "Osservatore" nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età e delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il socio fondatore provvederà a redigere un apposito regolamento al fine di disciplinare le modalità di costituzione, di funzionamento, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

5. L'Assemblea può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in aderenza con gli indirizzi e le direttive del socio fondatore Comune di Alghero, finalizzate al maggiore coinvolgimento dei vari attori della comunità locale e all'innalzamento qualitativo dei servizi offerti.

Articolo 21 - Direttore

1. Il Direttore è il responsabile della gestione della Fondazione, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- a) elabora le proposte relative ai piani di attività per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione anche eventualmente sentito il Comitato Scientifico di cui al successivo articolo;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione occupandosi altresì redazione dei verbali delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Segretario;
- c) sovrintende all'attività tecnico amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza. Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;
- d) gestisce e coordina il personale e stabilisce i criteri e l'organizzazione del lavoro, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'applicazione del Contratto collettivo di lavoro;
- e) cura gli adempimenti normativi e contrattuali e le relazioni sindacali; adotta, se necessari, i provvedimenti disciplinari;
- f) stipula e firma i contratti di lavoro, nei limiti del conto economico preventivo approvato.

2. Il Consiglio può delegare al Direttore con apposita delibera le seguenti attribuzioni:
- a) stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture espletati dalla Fondazione;
 - b) firma della corrispondenza della Fondazione e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - c) svolge di tutte le operazioni a carattere finanziario ed economico, ivi compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari;
 - d) nomina del responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del Dlgs n. 81 del 2008;
 - e) nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Dlgs. n. 196 del 2003.
3. Egli, inoltre, stipula convenzioni, su delega del Presidente, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. Il Direttore si avvale della collaborazione del Comitato scientifico e il Presidente della Fondazione coordina i lavori dello stesso.
5. Il Direttore, ogni sei mesi, relaziona al Consiglio di Amministrazione circa le attività della Fondazione.
6. Il Direttore sviluppa le attività gestionali tenendo conto degli atti di indirizzo e delle direttive del Comune di Alghero alla Fondazione in ordine all'ottimale uso delle risorse e al contenimento della spesa per il personale. Il report di cui al precedente comma 5 specifica gli atti applicativi di tali indirizzi o direttive e a tal fine è inviato anche al Comitato di Governance.

Articolo 22 - Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione, in ordine ai profili culturali e scientifici della Fondazione.
2. Se istituito, è composto da un numero variabile di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione fra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e comunque nei settori d'interesse della Fondazione.
3. I membri del Comitato non maturano alcun diritto di indennità ovvero eventuale altra forma di emolumento.

Articolo 23 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali. Sia i revisori effettivi che i revisori supplenti sono nominati dal Socio fondatore.
2. Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere rieletto. I componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di

Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

3. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci Partecipanti, tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione. I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

Articolo 24 - Scioglimento

1. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di esclusione di cui al codice civile.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della L. 23.12.1996 n. 662.
3. In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs 42/2004, e dunque aventi valore artistico, culturale ecc, saranno devoluti al Fondatore Istituzionale ossia al Comune di Alghero, che dovrà garantirne la pubblica fruizione. Tutti i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti conferenti.

Articolo 25 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 26 - Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare in una prima composizione determinata dal Comune di Alghero, quale Socio Fondatore, in sede di atto costitutivo e comunque successivamente alla stipula del contratto di servizio.